



Riteniamo opportuno, pur in pieno periodo di giuste vacanze, fornire notizie precise sulle determinazioni ministeriali in ordine all'anno accademico 2004-2005 e alle specialistiche.

Niente di meglio, pensiamo, che trasmettervi copia dei Decreti dell' 8 e 9 luglio, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio, e del Decreto 27 luglio, non ancora pubblicato in G.U. alla data odierna.

Sulle predette determinazioni c'è molto da ragionare e questo verrà fatto non appena possibile anche col supporto di un commento che verrà predisposto dal Gruppo di Lavoro Formazione.

In questo momento lo scopo di questa News non è solo quello di mettervi a conoscenza precisa dei tre Decreti Ministeriali, ma per sollecitare ancora una volta l'azione, che sicuramente voi avrete già da tempo intrapresa, vale a dire la socializzazione dei provvedimenti e la sensibilizzazione della potenziale domanda, al fine di assicurare la massima possibile copertura dei posti autorizzati.

Detto ciò, in attesa delle osservazioni e delle valutazioni del Gruppo Formazione, di cui si occuperà il Consiglio Direttivo Nazionale, ci permettiamo anche di far presente che questo momento non è caldo solo dal punto di vista meteorologico, ma caldissimo sotto i profili che ci interessano, tra i quali, importantissimo, c'è, a ridosso della pausa estiva, lo step rappresentato dal mondo universitario per la programmazione dell'anno accademico 2005-2006.

Rinnovati auguri di buone vacanze per chi c'è o le deve fare ancora.

Buon lavoro a tutti e un caro saluto.

La Presidente
Gianna Calzolari

IN QUESTO NUMERO

Pag. 2	DM 8 luglio 2004
Pag.5	Tabella posti corsi di laurea triennale Classe SNT/4
Pag.6	DM 9 luglio 2004
Pag.10	Programmi prova di ammissione lauree specialistiche
Pag.11	DM 27 luglio 2004
Pag.13	Tabella posti corsi laurea specialistica professioni sanitarie

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 8 luglio 2004

(GU n. 168 del 20-7-2004)

Determinazione dei posti disponibili per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, per l'anno accademico 2004/2005.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;

VISTO il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al D.M. 3 novembre 1999, n.509;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a);

VISTO il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale si è provveduto alla determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie;

VISTO il decreto ministeriale 30 aprile 2004 con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) della citata legge n.264;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 ed, in particolare l'articolo 39, comma 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 ed, in particolare l'articolo 46;

VISTA la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTI le disposizioni ministeriali in data 26 maggio 2004 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri a corsi universitari per l'anno accademico 2004-2005 e il contingente ad essi riservato, di cui all'allegato che ne costituisce parte integrante;

VISTA l'offerta formativa potenziale deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento agli elementi proposti, con riguardo ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n.264, dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario con pareri rispettivamente in data 16 febbraio e 8 marzo;

VISTA la nota in data 7 giugno 2004 del Ministero della Salute e le successive tabelle in data 24 giugno 2004 relative alla rilevazione del fabbisogno delle professioni sanitarie per l'anno 2004, effettuata ai sensi dell'art.6 ter del decreto legislativo n.502/1992 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che la rilevazione del Ministero della Salute mette in luce per alcuni corsi di laurea carenze o eccedenze tra offerta formativa ed esigenze regionali;

VISTA la nota in data 30 giugno 2004 con la quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha espresso il parere che nel caso in cui il fabbisogno regionale risulti inferiore all'offerta proposta dagli Atenei ci si uniformi a tale fabbisogno riducendo in misura proporzionale le indicazioni di ciascuna università, uniformandosi invece alle proposte delle università negli altri casi;

RITENUTO di adeguarsi alle indicazioni espresse nei predetti pareri temperandole tuttavia con le proposte formative programmate dagli Atenei in modo tale da raggiungere con gradualità l'obiettivo posto dal Ministero della Salute;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare per l'anno accademico 2004/2005 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie confermando le proposte delle Università se sostanzialmente coincidenti con le esigenze regionali o ad esse inferiori e prevedendo, al contrario, una riduzione degli stessi in misura proporzionale pari alla metà della differenza tra l'offerta formativa e l'individuazione del fabbisogno regionale;

CONSIDERATO di dover disporre la ripartizione degli stessi fra le università;

D E C R E T A:

Art.1

1. Limitatamente all'anno accademico 2004/2005, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie è determinato per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n.189 e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso:

Classe SNT/1:	
c.d.l. in Infermieristica	n. 12.656
c.d.l. in Ostetricia	n. 1.128
c.d.l. in Infermieristica pediatrica	n. 209

Classe SNT/2:	
c.d.l. in Podologia	n. 195
c.d.l. in Fisioterapia	n. 2.368
c.d.l. in Logopedia	n. 515
c.d.l. in Ortottica ed Assistenza oftalmologica	n. 277
c.d.l. in Terapia della Neuro e Psicomotricità della età evolutiva	n. 308
c.d.l. in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica	n. 326
c.d.l. in Terapia Occupazionale	n. 201
c.d.l. in Educazione Professionale	n. 673

Classe SNT/3	
c.d.l. in Tecniche audiometriche	n. 123
c.d.l. in Tecniche di Laboratorio Biomedico	n. 1.076
c.d.l. in Tecniche di Radiologia medica, per immagini e radioterapia	n. 1.188
c.d.l. in Tecniche di Neurofisiopatologia	n. 257
c.d.l. in Tecniche Ortopediche	n. 152
c.d.l. in Tecniche audioprotesiche	n. 261
c.d.l. in Tecniche in fisiopatologia cardiocircolatoria e Perfusionione cardiovascolare	n. 193
c.d.l. in Igiene Dentale	n. 571
c.d.l. in Dietistica	n. 406

Classe SNT/4	
c.d.l. in Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	n. 834
c.d.l. in Corso di laurea in assistenza sanitaria	n. 208

2. La ripartizione dei posti fra le università è determinata secondo le tabelle che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art.2

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato definito nelle disposizioni in data 26 maggio 2004 citate in premessa citata in premessa e riportato nella Tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 luglio 2004

Il Ministro
(f.to Letizia Moratti)

Allegati:

ATENEI	Determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alla classe SNT/4			
	Professioni tecniche della Prevenzione			
	TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E LUOGHI DI LAVORO		ASSISTENZA SANITARIA	
	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.
Bari	40	4	20	0
Bologna	30	2		
Brescia	18	2	30	0
Caqliari				
Catania				
Catanzaro	35	4		
Chieti	21	3		
Ferrara				
Firenze	35	2	20	2
Foggia				
Genova	15	0	15	0
L'Aquila	14	2		
Messina	30	0		
Milano	23	2	25	0
Milano Bicocca				
Milano S.Raffaele				
Milano Cattolica "S. Cuore"	100	0	20	0
Modena e Reggio Emilia				
Molise	28	5		
Napoli Federico II	20	0		
Napoli Seconda Università				
Padova	50	3		
Palermo	25	0		
Parma	29	1		
Pavia	18	0		
Perugia	25	5	25	5
Pisa	40	2		
Politecnica delle Marche				
Roma "La Sapienza" I Facoltà	66	3	18	1
Roma "La Sapienza" II Facoltà	23	0		
Roma "Tor Vergata"				
Roma Campus				
Sassari	20	2		
Siena	25	2	25	2
Torino	30	0		
Trieste				
Udine	30	0		
Varese "Insubria"				
Vercelli Piemonte "Avoquadro"				
Verona				
Totale	790	44	198	10

IL MINISTRO
r.to Letizia Moratti

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 9 luglio 2004

(GU n. 168 del 20-7-2004)

Definizione delle modalita' e contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, per l'anno accademico 2004/2005.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'articolo 4, comma 1;

VISTA la legge 8 gennaio 2002, n.1 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n.402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario"

VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";

VISTO il D.M. 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 ed, in particolare, l'articolo 39, comma 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 ed, in particolare, l'articolo 46;

VISTA la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n.17;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

VISTA la legge 2 agosto 1990, n. 241;

RITENUTA la necessità di definire, per l'anno accademico 2004-2005, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie;

D E C R E T A:

Art.1

1.Per l'anno accademico 2004/2005 l'ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie di cui al D.M. 2 aprile 2001, per i quali si dispone che non sia consentita una abbreviazione di corso, avviene previo superamento di apposita prova predisposta da ciascuna università sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

2.L'ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie di cui al presente decreto, è consentita direttamente, in deroga al superamento della apposita prova, a coloro i quali è stato conferito l'incarico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, da almeno due anni alla data del presente decreto.

3. La prova di ammissione per l'accesso ai corsi di laurea di cui al comma 1 articolati in uno per ogni classe di laurea specialistica, consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate su argomenti di:

- teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse;
- logica e cultura generale;
- regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse e legislazione sanitaria;
- cultura scientifico-matematica, statistica e informatica;
- scienze umane e sociali.

4. La prova si svolge presso le sedi universitarie il giorno 6 ottobre 2004. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore.

5. Sulla base dei programmi di cui all'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti trentadue quesiti per l'argomento di teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse; diciotto quesiti per l'argomento di logica e cultura generale e dieci quesiti per ciascuno dei restanti argomenti.

Art.2

1. Per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, ha a disposizione cento punti dei quali ottanta riservati alla prova scritta e venti ai titoli.

2. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:

a)

1 punto per ogni risposta esatta;

- 0,2 punti per ogni risposta sbagliata;

0 punti per ogni risposta non data.

3. In caso di parità di voti prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi ai seguenti argomenti:

teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse; logica e cultura generale; regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria; cultura scientifico-matematica, statistica e informatica; scienze umane e sociali.

4. La valutazione dei titoli accademici e professionali, per la classe di laurea specialistica delle scienze infermieristiche e ostetriche avverrà sommando il punteggio di :

I. - uno dei sotto elencati titoli, a scelta del candidato, presentato per l'accesso al corso :

-diploma di laurea triennale abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse punti 7;

-diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse punti 6;

-titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse, di cui alla legge n.42/1999 punti 5;

II.

- diploma di Scuola diretta a fini speciali in assistenza infermieristica (DAI) di cui al D.P.R. n. 162/82 punti 3

- altri titoli accademici, professionali o formativi: punti 0,50 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 2

III.

- attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4

IV.

- attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4

5. La valutazione dei titoli accademici e professionali per le classi di laurea specialistica delle scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, per le classi di laurea specialistica delle scienze delle professioni sanitarie tecniche e per le classi di laurea specialistica delle scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, avverrà sommando il punteggio di :

I.

- uno dei sotto elencati titoli, a scelta del candidato, presentato per l'accesso al corso :

-diploma di laurea triennale abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse punti 7;

-diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse punti 6;

-titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse di cui alla legge n.42/1999 punti 5.

II.

- altri titoli accademici, professionali o formativi: punti 0,50 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 5 ;

III.

- attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse idoneamente documentate e certificate: punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4

IV.- attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4

Art.3

1.I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n.241/1990.

2.I bandi di concorso definiscono inoltre le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei partecipanti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 9 luglio 2004

Il Ministro
(f.to Letizia Moratti)

Allegati:

Programmi prova ammissione

PROGRAMMI PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Anno accademico 2004-2005

1) Teoria/Pratica della disciplina specifica

Accertamento delle conoscenze teorico/ pratiche essenziali, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale; della capacità di rilevare e valutare criticamente da un punto di vista clinico ed in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione socioculturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo, di gruppi interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base; delle abilità e l'esperienza, unite alla capacità di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari. Applicare queste conoscenze anche nella risoluzione di problemi organizzativi e didattici tenendo presente le dimensioni etiche.

2) Logica e Cultura generale

Accertamento della capacità di comprendere il significato di un testo o di un enunciato anche corredato di grafici, figure o tabelle, di ritenere le informazioni, di interpretarle, di conmetterle correttamente e di trarne conclusioni logicamente conseguenti, scartando interpretazioni e conclusioni errate o arbitrarie. I quesiti verteranno su testi di saggistica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generaliste o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico

3) Regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria

Accertamento delle conoscenze riguardo l'esercizio professionale specifico e delle principali fonti legislative riguardanti la specifica disciplina e la legislazione sanitaria nazionale di interesse specifico

4) Cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese

Accertamento della padronanza estesa al versante sperimentale o applicativo di conoscenze di base nei sottoelencati settori disciplinari:

Matematica, Epidemiologia, Statistica, Informatica

Nota: E' auspicabile anche inserire la comprensione di due o tre frasi semplici per verificare il grado di conoscenza della lingua inglese

5) Scienze umane e sociali, Scienze del management generale e sanitario

Psicologia, Pedagogia, didattica Sociologica, Filosofia. Management ed organizzazione

Accertamento delle conoscenze riguardo le diverse teorie presenti nel panorama contemporaneo con le corrispondenti concezioni dell'uomo e della società.

Accertamento della capacità di applicare conoscenze specifiche nella gestione di servizi ai diversi livelli e nella didattica ai diversi livelli.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 27 luglio 2004

Definizione dei posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a);

VISTA la legge 8 gennaio 2002, n.1 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n.402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario";

VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";

VISTO il D.M. 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni;

VISTO il D.M. 9 luglio 2004 con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 ed, in particolare, l'articolo 39, comma 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 ed, in particolare, l'articolo 46;

VISTA la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

VISTA la legge 2 agosto 1990, n. 241;

VISTI le disposizioni ministeriali in data 26 maggio 2004 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri a corsi universitari per l'anno accademico 2004-2005 e il contingente ad essi riservato, di cui all'allegato che ne costituisce parte integrante;

VISTA l'offerta formativa potenziale deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento agli elementi proposti, con riguardo ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n.264/1999, dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario con pareri rispettivamente in data 16 febbraio e 8 marzo;

VISTO il parere espresso dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario espresso nella seduta del 21 luglio 2004;

VISTA la rilevazione del fabbisogno dei laureati specialisti delle professioni sanitarie per l'anno 2004, effettuata ai sensi dell'art.6 ter del decreto legislativo n.502/1992 e successive modificazioni, fornita dal Ministero della Salute;

CONSIDERATO che la predetta rilevazione mette in luce per alcuni corsi di laurea specialistica carenze o eccedenze tra offerta formativa ed esigenze regionali;

CONSIDERATO che i predetti corsi vengono attivati per la prima volta a decorrere dall'anno accademico 2004-2005 soltanto in alcuni Atenei, rendendo inattuabile, allo stato, il riequilibrio in ambito nazionale;

CONSIDERATO, per la stessa ragione, impossibile, correlare per l'anno accademico 2004-2005 l'offerta formativa degli Atenei con le effettive esigenze delle singole Regioni;

RITENUTO, peraltro, opportuno considerare anche le esigenze di quelle Regioni nelle quali, al momento, non sono attivati i corsi;

RITENUTO, per le predette considerazioni, di determinare per l'anno accademico 2004/2005 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie confermando o riducendo le proposte formative delle Università in relazione alle esigenze delle singole Regioni o di quelle ad esse limitrofe al fine di armonizzarlo a quello del fabbisogno nazionale;

CONSIDERATO di dover disporre la ripartizione degli stessi fra le Università:

D E C R E T A:

Art. 1

1. Limitatamente all'anno accademico 2004/2005, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie è determinato per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n.189 e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso:

Classe SNT-SPEC/1:

c.d.l. Scienze Infermieristiche e Ostetriche n. 578

Classe SNT-SPEC/2:

c.d.l. Scienze delle Professioni sanitarie della riabilitazione n. 222

Classe SNT-SPEC/3:

c.d.l. Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche n. 166

Classe SNT-SPEC/4:

c.d.l. Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali n. 97

Classe SNT-SPEC/5:

c.d.l. Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione n. 85

2. La ripartizione dei posti fra le università è determinata secondo la tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art.2

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato definito nelle disposizioni in data 26 maggio 2004 citate in premessa e riportato nella tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 luglio 2004

f.to IL MINISTRO
Letizia Moratti

Allegati:

Tabella Lauree Specialistiche

Determinazione posti per accessi ai corsi di laurea Specialistica delle Professioni Sanitarie a.a. 2004/2005

Atenei	Corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie anno accademico 2004/2005									
	SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE SNT-SPEC/1		SCIENZE DELLE PROFES.SANITARIE DELLE RIABILITAZIONE SNT-SPEC/2		SCIENZE DELLE PROFES. SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE SNT-SPEC/3		SCIENZE DELLE PROFES. SANITARIE TECNICHE ASSISTENZIALI SNT-SPEC/3		SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE SNT-SPEC/4	
	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.
Bari	30	0			10	0				
Bologna										
Brescia										
Cagliari										
Catania										
Catanzaro "Magna Graecia"	60	4	50	4	25	4	25	4	25	4
Chieti										
Ferrara	30	0	12	0	10	0				
Firenze	50	0	25	0					10	0
Foggia										
Genova	30	0	20	0						
L'Aquila	30	2								
Messina										
Milano	20	0								
Milano Bicocca	30	0								
Milano S.Raffaele										
Milano Cattolica "S. Cuore"	30	0								
Modena e Reg. Emilia										
Napoli Federico II										
Napoli Seconda Università										
Padova	30	0			20	0				
Palermo										
Parma										
Pavia	15	0			10	0	10	0		
Perugia										
Pisa			25	0			25	0		
Politecnica delle Marche										
Roma "La Sapienza" I Facoltà	80	2	30	1	60	2	32	1	30	1
Roma "La Sapienza" II Facoltà	30	0								
Roma "Tor Vergata"	50	0	30	0						
Roma Campus Bio Medico										
Sassari										
Siena					25	0			15	0
Torino	25	0								
Trieste										
Udine										
Varese "Insubria"										
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"										
Verona	30	0	25	0						
Totale	570	8	217	5	160	6	92	5	80	5

Il Ministro